



● Analizzati dal MinLavoro i riflessi sull'idoneità tecnico-professionale

Lavoro autonomo e cantiere: la "genuinità" dei rapporti

Sempre più spesso nel corso dell'attività ispettiva in cantiere è stato riscontrato l'impiego di lavoratori autonomi che operano svolgendo in realtà le stesse attività del personale dipendente delle imprese esecutrici presenti. Questa situazione è anche aggravata dal ricorso ad altre forme aggregative come associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali è affidata l'esecuzione di intere opere edili, una situazione con evidenti profili di criticità che devono essere affrontati sul piano ispettivo. È per questo motivo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito, con circolare 4 luglio 2012, n. 16, alcuni chiarimenti in merito.

● di **Mario Gallo**, *docente di Diritto del Lavoro*

In un'economia in continua evoluzione con fenomeni di decentramento organizzativo-produttivo sempre più accentuati, la ricerca della competitività ha imboccato, ormai da diversi anni, strade sempre più diverse e insidiose. In tal senso, un caso particolare è rappresentato dal settore dell'edilizia in Italia in cui il processo di esternalizzazione ha acquisito dei caratteri propri ritenuti sotto alcuni profili del tutto anomali, con forme di decentramento estremo del ciclo lavorativo fino ad arrivare al caso limite di cantieri costituiti unicamente da soli lavoratori autonomi.

Sono molteplici e complesse le ragioni che stanno contribuendo alla diffusione di questo modello di sistema cantiere in cui non sono più le sole tipiche attività complementari a essere affidate a terzi; il dato di fatto che colpisce è che negli ultimi anni prestazioni lavorative concernenti il cuore del momento co-

struttivo svolte tradizionalmente dal lavoratore subordinato sono affiancate o sostituite da quelle qualificate come di lavoro autonomo.

Tutto questo pone diversi problemi di varia natura legati, appunto, sia alla corretta qualificazione del rapporto di lavoro, con evidenti ripercussioni dirette sul piano dei diritti del lavoratore nonché previdenziale e fiscale, che sul regime di tutela del diritto alla salute da applicare che, anche dopo il recepimento da parte del legislatore nazionale della raccomandazione del Consiglio 18 febbraio 2003, relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi, ancora oggi nel D.Lgs. n. 81/2008 è presentata profondamente differenziata, con una disciplina caratterizzata da minori tutele per quest'ultima categoria (art. 3, commi 11, 21 e 26).

Pertanto, l'accertamento della cosiddetta "genuinità" dei rapporti di

lavoro è diventata essenziale ma anche molto complessa, anche alla luce di un evidente "invecchiamento" genetico dell'art. 2094, c.c., che ha definito il prestatore di lavoro subordinato e, per questa ragione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare 4 luglio 2012, n. 16, ha fornito al personale ispettivo una serie di indicazioni operative per le attività di controllo nei cantieri per quanto riguarda l'impiego di lavoratori autonomi e la sicurezza sul lavoro.

Dimensioni del fenomeno e finalità del provvedimento

Nella circolare n. 16/2012, preliminarmente, sulla base degli esiti delle attività di controllo, è descritto questo fenomeno sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo; in relazione al primo è stato riscontrato un utilizzo improprio di "sedicenti" lavoratori autonomi che, quindi, hanno svolto la propria attività sulla base di un contratto d'opera rego-

**Tabella 1****● Il quadro degli indici di subordinazione e le attività sospette****Indici sintomatici di subordinazione**

- assenza di un significativo investimento in macchine e attrezzature dal quale sia possibile riscontrare una effettiva, piena e autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere che devono essere eseguite;
- macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori fornite, anche a titolo oneroso, dall'impresa esecutrice o dal committente;
- monocommittenza;
- esecuzione di fasi fondamentali del ciclo lavorativo.

Attività classificate come sospette

Attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate a operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere:

- manovalanza;
- muratura;
- carpenteria;
- rimozione amianto;
- posizionamento di ferri e ponti;
- addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.

lato dall'art. 2222, c.c., però, in effetti, hanno operato «*in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse*».

Pertanto, in questi casi al *nomen iuris* del contratto non corrisponderebbe, di fatto, una prestazione da natura autonoma ma subordinata; a questo è necessario aggiungere anche le rilevazioni statistiche richiamate effettuate dall'ANCE sui dati ISTAT relativi all'anno 2011, dalle quali è emerso che il numero dei lavoratori autonomi privi di proprio personale dipendente è pari a 1.039.000, mentre quello dei lavoratori subordinati è di 986.000.

Pertanto, il Ministero ha osservato che il numero dei lavoratori autonomi è «*addirittura superiore rispetto a quello della categoria dei lavoratori subordinati o comunque impiegati in qualità di operai edili*»; in effetti, questo dato meriterebbe ulteriori approfondimenti, ma l'aspetto che più colpisce è che gli stessi svolgano le stesse attività che tradizionalmente sono svolte dai lavoratori subordinati.

Il problema qualificatorio ha assunto, quindi, una rilevanza ancora maggiore per gli evidenti effetti che possono

riflettersi anche sul piano infortunistico a causa della presenza di lavoratori autonomi che, in ragione della tutela più limitata accordata agli stessi dall'art. 21, D.Lgs. n. 81/2008, non possono beneficiare, tra l'altro, né della formazione né della sorveglianza sanitaria, aventi carattere facoltativo, che, viceversa, devono essere obbligatoriamente assicurate dal datore di lavoro ai lavoratori subordinati ed equiparati [art. 2, comma 1, lettera a)].

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 16/2012 ha focalizzato meglio il fenomeno sottolineando molto opportunamente che le indicazioni fornite, non costituiscono principi di carattere generale ai fini della distinzione tra rapporti di lavoro autonomo e subordinato, ma sono finalizzate a tracciare una mappa degli "indici sintomatici di subordinazione" nel caso specifico di lavori edili, accompagnati da un catalogo tipologico di attività "sospette" secondo una tecnica in parte già sperimentata in passato per il lavoro a progetto con la circolare 29 gennaio 2008, n. 4, anche per assicurare l'uniformità dell'azione ispettiva sul territorio nazionale (si veda la *tabella 1*).

Gli indicatori sintomatici: la significatività della dotazione strumentale

Nel provvedimento ministeriale sono individuati, quindi, tre indicatori che possono far presumere un rapporto di autonomo non genuino:

- inadeguatezza della dotazione strumentale;
- la monocommittenza e l'esecuzione di fasi fondamentali del ciclo lavorativo quali, per esempio, quelle di sbancamento, di costruzione delle fondamenta ecc.

Indubbiamente l'enfasi è posta essenzialmente sul profilo strumentale; infatti, è stato suggerito al personale ispettivo di accertare, in primo luogo, il possesso e la disponibilità di «*una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena e autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire*»; in effetti, questa espressione ha posto alcuni interrogativi, soprattutto sul significato di "consistente" dotazione strumentale.

Occorre comprendere, infatti, quando questa dotazione può essere considerata consistente e quando, invece, no; in effetti, nella circolare sono menzionati anche capitali



“significativi” investiti in attrezzature di lavoro ma questo non contribuisce a risolvere la questione.

Inoltre, occorre anche osservare che non sussiste una perfetta simmetria tra la nozione civilistica di lavoratore autonomo e quella ai fini della sicurezza richiamata nella circolare n. 16/2012; infatti, mentre l'art. 2222, c.c., ha definito il prestatore autonomo come la persona fisica che deve compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, nella definizione dell'art. 89, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/2008, il prestatore di lavoro autonomo è la persona fisica la cui attività professionale deve contribuire alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Pertanto, su quest'ultimo piano, il lavoratore autonomo è identificato con il prestatore che, in base a un contratto d'opera ex art. 2222, c.c., può svolgere direttamente la prestazione senza avvalersi, tuttavia, della collaborazione di terzi; sotto questo profilo, quindi, l'elemento organizzativo-strumentale di per sé tende a collocarsi su un livello secondario che, viceversa, può caratterizzare proprio l'impresa esecutrice che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali (art. 89, comma 1, lettera i-bis), D.Lgs. n. 81/2008).

Idoneità tecnico-professionale e attrezzature di lavoro

Nel provvedimento ministeriale, pertanto, un ulteriore elemento è portato a supporto per stabilire la “genuinità” di questi rapporti ed è la nozione di idoneità tecnico-profes-

sionale richiamata sia dalla norma generale contenuta nell'art. 26, sia dal Titolo IV, per i lavori nei cantieri temporanei e mobili, D.Lgs. n. 81/2008; è stato ribadito che l'obbligo della verifica di questa idoneità deve ricadere direttamente sul committente¹⁾ e deve fare «*esplicito riferimento, precedentemente e indipendentemente dall'affidamento del singolo lavoro, alla disponibilità di macchine, di attrezzature e opere provvisorie la cui conformità deve essere peraltro opportunamente documentata (vedi Allegato 17, D.Lgs. cit.)*».

Tuttavia, sulla nozione di “disponibilità” delle attrezzature di lavoro e di opere provvisorie il Ministero ha precisato ancora che gli ispettori dovranno procedere a un esame documentale per verificare se le stesse sono di proprietà o, comunque, il lavoratore autonomo ne abbia la disponibilità giuridica o il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento); sono esclusi da ogni rilevanza, però, sia la mera proprietà o il possesso della cosiddetta attrezzatura minuta come, per esempio, i secchi, le pale, i picconi, i martelli, le carriole e le funi, che è per il Ministero «*inidonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale*», così come sono indicatori sintomatici di non “genuinità” della prestazione di lavoro autonomo il fatto che sia la stessa impresa esecutrice o addirittura il committente a concedere, anche a titolo oneroso, le macchine e le attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori.

Per il Ministero quest'ultimo orientamento è anche in sintonia con la nozione di idoneità tecnico-professionale del D.Lgs. n. 81/2008, anche se in

realtà l'Allegato XVII, al punto 2, richiamato per altro nella stessa circolare, sembra aver imposto al committente solo di verificare che il lavoratore autonomo esibisca la non meglio precisata «*specificata documentazione attestante la conformità alle disposizioni*» del D.Lgs. n. 81/2008, senza prescrivere nulla, però, in merito al titolo dal quale deve derivare la dotazione strumentale.

Accanto a questa verifica il Ministero ha richiesto agli ispettori anche di accertare se la dotazione sia qualificabile come «*investimento in beni strumentali, economicamente rilevante e apprezzabile*» risultante dal registro dei beni ammortizzabili.

Insomma, è stato previsto un doppio binario di controllo in relazione sia al titolo che all'entità dell'investimento che ha destato, però, molte perplessità sul piano operativo in quanto è entrato nel delicato campo della libertà di organizzazione dell'attività d'impresa e, per altro, il riferimento specifico al registro dei beni ammortizzabili, documento di natura fiscale che deve essere tenuto ai fini del calcolo e della detrazione delle quote di ammortamento, può creare ulteriori problemi in quanto occorre ricordare che beni concessi in *leasing* o presi a noleggio, molto diffusi proprio in edilizia, non sono soggetti ad annotazione in questo registro.

L'accertamento dell'eterodirezione

Alla luce, quindi, di queste considerazioni appare chiaro che la non facile soluzione di problemi qualificatori dei rapporti di lavoro non può essere esaurita con i predetti indici di natura empirica non contemplati dall'art. 2094, c.c., che hanno solo un carattere sussidiario e indiziario²⁾.

1) Occorre sottolineare che in caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui punto 2, Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008.



Tabella 2

● Le attività tipiche di natura autonoma

Attività che intervengono nella fase di completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica:

- Lavori idraulici
- Lavori elettrici
- Posa in opera di rivestimenti
- Operazioni di decoro e di restauro architettonico
- Montaggio di infissi e controsoffitti

Infatti, la verifica deve stabilire necessariamente se sussiste la relazione obbligatoria subordinata definita dall'art. 2094, c.c., in cui «il prestatore di lavoro assume un obbligo di assoggettamento della prestazione al potere direttivo del creditore (c.d. eterodirezione) che lo esercita secondo le esigenze mutevoli della propria organizzazione»^[3]. Questo potere direttivo può essere articolato in molteplici dimensioni operative:

- potere di conformazione e/o specificazione della prestazione dovuta;
- potere di coordinamento spaziotemporale della prestazione di lavoro con le esigenze dell'organizzazione produttiva del creditore;
- potere di determinazione delle concrete modalità della prestazione.

L'accertamento, quindi, della natura subordinata e non autonoma del rapporto di lavoro deve riguardare il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale^[4] e in tal senso la circolare ministeriale ha rappresentato un valido ausilio in quanto ha ricostruito efficacemente anche i caratteri peculiari del ciclo lavorativo che possono consentire di valutare me-

glio quest'ultimo profilo e la sussistenza o meno di un'autonomia realizzativa, con l'individuazione anche di attività di natura complementare (che intervengono nella fase del completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della stessa) normalmente riconducibili a prestazioni di natura autonoma (si veda la *tabella 2*).

I riflessi sulla responsabilità penale in materia di sicurezza

Infine, occorre anche riflettere sul fatto che questa deve essere ancora più attenta in quanto è di fondamentale rilevanza per i riflessi che la stessa è destinata a produrre sul piano della responsabilità penale per la violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre norme in materia di sicurezza sul lavoro; sotto questo profilo, qualora sia accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro (attività che richiede specifiche competenze in possesso degli ispettori delle Direzioni Territoriali del Lavoro) il personale ispettivo è invitato dal Ministero con la circolare n. 16/2012 a sanzionare l'omessa sorveglianza sanitaria (art. 41, D.Lgs. n. 81/2008)^[5] e la mancata formazione e informazione dei lavoratori (art. 37, D.Lgs. n. 81/

2008), fermo restando che, trattandosi di reati di natura contravvenzionale, il datore di lavoro potrà beneficiare dell'istituto della prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994, sanando in questo modo l'illecito commesso mediante l'adempimento dell'ordine impartito dall'organo di vigilanza entro il termine stabilito e versando entro il termine perentorio di 30 giorni un importo pari a un quarto del massimo previsto per l'ammenda. Occorre anche osservare che in questa fattispecie la posizione del datore di lavoro di fatto è ulteriormente aggravata qualora si sia verificato l'infortunio del lavoratore; in tal senso è opportuno anche ricordare che con la sentenza 6 maggio 2009, n. 18998, la Corte di Cassazione penale, sezione IV, ha confermato un importante orientamento in materia di obblighi di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto riguarda l'impiego di lavoro autonomo all'interno dell'impresa e gli effetti conseguenti allo scostamento dal contratto nella successiva fase di attuazione del rapporto, ribadendo anche sotto questo profilo il principio penalistico generale dalla rilevanza, ai fini dall'accertamento delle posizioni soggettive, dei poteri e dell'attività effettivamente esercitati, principio codificato nell'art. 299, D.Lgs. n. 81/2008^[6]. ●

2) Si veda ex plurimis Cass., sezioni unite, n. 379/1999, e Cass. n. 9623/2002.

3) Per un approfondimento del tema si veda, di Ivana Marimpetri, Il lavoro subordinato, in Antonio Vallebona (a cura di), I contratti di lavoro, Torino, 2009, pag. 46.

4) Si veda Cass. 13 dicembre 2010, n. 25150; si veda anche Cass. 26 luglio 2011, n. 16254, Cass. 14 febbraio 2011, n. 3594, Cass. 22 aprile 2008, n. 10345, Cass. 26 marzo 2008, n. 7881, in Guida al Lavoro n. 24/2008, pag. 43.

5) Si veda Cass. Pen., sez. III, 22 febbraio 2012, n. 6998, in materia di lavoro subordinato di fatto e responsabilità per omissione della sorveglianza sanitaria.

6) Si veda Cass. pen., sez. IV, 8 aprile 2008, n. 25278.



DOCUMENTAZIONE

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 4 luglio 2012, n. 16

Lavoratori autonomi - Attività in cantiere - Indicazioni operative per il personale ispettivo

Sempre più frequentemente nel corso dell'attività di vigilanza svolta nell'ambito del settore edile, si riscontra l'utilizzo improprio di "sedicenti" lavoratori autonomi, formalmente riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all'art. 2222 cod. civ., che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.

Tale fenomeno, dal punto di vista quantitativo, è comprovato dalle rilevazioni effettuate dall'ANCE sui dati ISTAT relativi all'anno 2011, secondo cui il numero di lavoratori autonomi che svolgono attività di cantiere, in assenza di personale alle proprie dipendenze, risulta addirittura superiore rispetto a quello della categoria dei lavoratori subordinati o comunque impiegati in qualità di operai edili (in particolare n. 1.039.000 lavoratori autonomi senza dipendenti a fronte di n. 986.000 lavoratori subordinati).

La suddetta circostanza è spesso aggravata dal ricorso a ulteriori formule "aggregative" di dubbia legittimità, che prescindono da un'organizzazione d'impresa, costituite nello specifico da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata, da parte di committenti privati, l'esecuzione anche integrale di intere opere edili.

La situazione, così come complessivamente delineata, presenta evidenti profili di criticità che vanno affrontati sul piano ispettivo, in quanto coinvolgono sia il tema del corretto inquadramento lavoristico delle prestazioni, che quello della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori interessati.

Si ritiene, pertanto, necessario - anche sulla base delle considerazioni contenute nel documento approvato dal "Gruppo edilizia" del Coordinamento tecnico in materia di salute e sicurezza delle regioni - fornire alcune indicazioni al personale di vigilanza concernenti la verifica della genuinità delle prestazioni qualificate come autonome.

Va premesso innanzitutto che tali indicazioni, lungi dal costituire principi di carattere generale in ordine ai criteri di distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate, sono da intendersi quali mere istruzioni di carattere tecnico che si muovono sul piano della metodologia accertativa, anche mediante l'utilizzazione di "presunzioni operative", al fine di orientare l'azione del personale ispettivo, uniformandone comportamenti e valutazioni.

In primo luogo, si ritiene opportuno richiamare la definizione contenuta nella disposizione normativa di cui all'art. 89, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, ai sensi della quale per lavoratore autonomo si intende la "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione".

A tal proposito, va sgombrato il campo della pretesa inconciliabilità, in capo allo stesso soggetto, dello "status" di imprenditore autonomo o, addirittura, di imprenditore artigiano con l'eventuale qualifica di lavoratore dipendente; ciò in quanto, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, l'imprenditore "tout court" ovvero l'imprenditore artigiano può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (cfr. Cass. sez. unite n. 3240/2010).

In simili evenienze, elemento significativo ai fini della verifica è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una coesistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena e autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.

In tal senso occorre constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante e apprezzabile, risultante dal registro di beni ammortizzabili. **Non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di miniatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall'impresa esecutrice o addirittura dal committente, ancorché a titolo oneroso, rappresentando anzi tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo.** Ciò, del resto, è assolutamente in linea con i principi fondamentali che ispirano il D.Lgs. n. 81/2008 il quale, individuando la nozione di "idoneità tecnico-professionale" dei lavoratori autonomi - la cui verifica è fondamentale da parte del committente/datore di lavoro a pena dell'adozione di sanzioni penalmente rilevanti - fa esplicito riferimento, precedentemente e indipen-



dentemente dall'affidamento del singolo lavoro, alla disponibilità di macchine, di attrezzature e opere provvisorie la cui conformità deve essere peraltro opportunamente documentata (v. allegato 17, D.Lgs. cit.).

Non può da ultimo non ricordarsi, quale ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore dell'edilizia - in quanto caratterizzato da operazioni temporalmente limitate - il riscontro di **un'eventuale monocommittenza**.

Tale elemento rappresenta del resto un utile indice per verificare la genuinità o meno del rapporto "autonomo" posto in essere sebbene, come già accennato, questo non sia assolutamente dirimente, rappresentando un elemento *a fortiori* di un'eventuale ricostruzione ispettiva.

Oltre a tali elementi legati alla specifica situazione di fatto oggetto di accertamento, vanno però svolte alcune considerazioni idonee a supportare un regime di "presunzioni" sul piano della tecnica ispettiva che, partendo proprio dalla definizione del lavoratore autonomo, tentano di inquadrare i margini della citata "autonomia" nell'ambito del ciclo complessivo dell'opera edile.

L'esperienza, infatti, evidenzia come normalmente non siano mai sorti particolari problemi di inquadramento quale prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella fase del c.d. completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della stessa (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti).

Diversamente, meno verosimile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo (cfr. CCNL edilizia).

Lo svolgimento di tali mansioni risulta, infatti, connotato dall'utilizzo di un apposito "crono programma" destinato solo a pianificare le diverse fasi di esecuzione dell'opera, ma anche a realizzare quel necessario e stretto coordinamento tra lavoratori che assicuri un'attuazione unitaria e organica delle attivi-

tà, difficilmente compatibile con una prestazione dotata delle caratteristiche dell'autonomia quanto a "tempi e modalità di esecuzione" dei lavori.

Più in particolare, nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di un unico prodotto, in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche e unitarie - non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa dell'opera che è invece il presupposto fondamentale per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia del lavoro autonomo, così come definito dall'art. 2222 cod. civ.

Pertanto, si può concludere almeno sul piano delle "presunzioni" che ove non emergano fenomeni di conclamata assistenza di un'effettiva organizzazione aziendale - rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un'inequivocabile situazione di pluricommittenza - **il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:**

- **manovalanza;**
- **muratura;**
- **carpenteria;**
- **rimozione amianto;**
- **posizionamento di ferri e ponti;**
- **addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.**

Si ritiene che la suddetta ricostruzione debba essere effettuata anche nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell'opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente eterodiretti. In relazione ai provvedimenti sanzionatori da irrogare, si precisa infine che in tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, **il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione e informazione dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.** ●